

Dispositivo

- 1) La Repubblica francese, avendo continuato a considerare il fornitore del prodotto difettoso responsabile allo stesso titolo del produttore, qualora quest'ultimo non potesse essere identificato, anche quando il fornitore avesse indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità di colui che gli ha fornito il prodotto, non ha adottato i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione alla sentenza 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia, per quanto riguarda la trasposizione dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, così venendo meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 228 CE.
- 2) La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 650 per giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per garantire la piena ed intera esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, Commissione/Francia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della detta sentenza 25 aprile 2002.
- 3) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 118 del 30.4.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Länsrätten i Stockholms län) — Ulf Öberg/Försäkringskassan, länskontoret Stockholm, già Stockholms läns allmänna försäkringskassa

(Causa C-185/04) (¹)

(Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari e agenti delle Comunità europee — Assegni parentali — Riconoscimento del periodo di affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee)

(2006/C 131/19)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Länsrätten i Stockholms län

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ulf Öberg

Convenuta: Försäkringskassan, länskontoret Stockholm, già Stockholms läns allmänna försäkringskassa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Länsrätten i Stockholms län — Interpretazione degli artt. 12 CE, 17, n. 2, CE, 18 CE e 39 CE, dell'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Diritto alle prestazioni parentali (föräldrapenning) — Mancata presa in considerazione del periodo di iscrizione al regime comunitario di assicurazione malattia previsto dallo Statuto del personale delle Comunità europee

Dispositivo

L'art. 39 CE dev'essere interpretato nel senso che, in caso di applicazione di una disciplina nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, deve essere preso in considerazione il periodo durante il quale un lavoratore è stato affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen) — Belgische Staat/Molenbergnatie NV

(Causa C-201/04) (¹)

(Codice doganale comunitario — Ricupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Obbligo di comunicare al debitore l'importo dei dazi non appena è stato contabilizzato e prima della scadenza del termine di tre anni dalla data del sorgere del debito — Nozione di «modalità appropriate»)

(2006/C 131/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Belgische Staat

Convenuta: Molenbergnatie NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Antwerpen — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Applicazione nel tempo — Recupero di un debito doganale sorto prima dell'entrata in vigore del regolamento — Interpretazione dell'art. 221 del codice doganale comunitario — Obbligo di comunicare al debitore l'importo dei dazi da questi dovuti non appena contabilizzato e di effettuare la comunicazione entro un termine massimo di tre anni a partire dalla data del sorgere del debito doganale

Dispositivo

- 1) Soltanto le norme di procedura figuranti agli artt. 217-232 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, si applicano alla riscossione, posta in atto dopo il 1° gennaio 1994, di un debito doganale sorto prima di tale data.
- 2) L'art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 richiede che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione venga contabilizzato prima di essere comunicato al debitore.
- 3) Alla scadenza del termine fissato dall'art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92, l'azione per la riscossione del debito doganale è prescritta fatta salva l'eccezione prevista da questo stesso articolo, il che equivale alla prescrizione del debito stesso e, pertanto, alla sua estinzione. Tenuto conto del modo in cui la regola è stata così fissata, l'art. 221, n. 3, deve considerarsi, al contrario dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo, come una norma sostanziale e non può, pertanto, essere applicato alla riscossione di un debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994. Il debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994 può essere regolato soltanto dalle norme di prescrizione in vigore a tale data, anche se sia stato dato corso al procedimento di riscossione del debito dopo il 1° gennaio 1994.
- 4) Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che alla detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un'informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-205/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Impiego nella pubblica amministrazione — Mancata considerazione dell'anzianità e dell'esperienza professionale acquisite nel pubblico impiego di altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68)

(2006/C 131/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, agente)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Accesso al pubblico impiego spagnolo — Obbligo di riconoscere dal punto di vista economico i servizi prestati dai cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato disposizioni legislative che prevedessero esplicitamente, nel pubblico impiego spagnolo, il riconoscimento, per quanto riguarda gli effetti pecuniari, dei periodi di servizio compiuti precedentemente da cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 179 del 10.7.2004.

⁽¹⁾ GU C 168 del 26.6.2004.